

NORME PER LA SOSTA DEI CAMPER IN SVIZZERA

Leggi Svizzere

All'inizio degli anni 80 il Consiglio di Stato Federale Elvetico elaborò delle normative per il promuovimento di:

“Un turismo di qualità, che rispetti i principi delle persone, e con l'osservanza delle esigenze di sicurezza, di igiene, e di ordine pubblico”

Alla fine dei lavori vennero redatte un certo numero di normative e con lettera n° 2817 del 2-05-1984 il Consiglio di Stato Federale le trasmise ai Cantoni che entro breve tempo le tramutarono in Leggi Cantionali.

I seguenti punti interessano la sosta dei camper:

Articolo 2.1

È vietato “campeggiare” al di fuori delle aree autorizzate destinate a campeggio.

Articolo 2.2

È considerato “campeggiare” la sosta e il pernottamento temporaneo per svago, al di fuori del proprio domicilio, utilizzando installazioni mobili quali tende, “roulottes”, “motorhomes”.

Articolo 2.3

Fa eccezione l' attendamento a scopo di bivacco in montagna.

Interpretazioni delle Leggi Svizzere da parte della Polizia Elvetica

Dopo diversi dialoghi (sia di persona che via e-mail) con esponenti di forze della Polizia Elvetica sono emerse queste loro interpretazioni:

- I camper sono considerati degli automezzi, e possono sostare nei parcheggi pubblici, ma devono essere vuoti, senza persone a bordo.
- Nel caso di sosta in parcheggi pubblici a parchimetro devono pagare per i posti realmente occupati.
- Se nei camper in sosta rimangono persone a bordo, non è più sosta, ma campeggio, quindi è permesso solo nei luoghi autorizzati, cioè nei campeggi.